



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 172 di data 04.06.2020

Oggetto: AFFIDO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH. CIG  
Z7F2D35439

Oggetto: AFFIDO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH. CIG Z7F2D35439.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

il Comune di Valdaone è proprietario del compendio immobiliare di Malga Lavanech identificata con la p.ed. 140/2 in C. C. Bersone;

la zona è stata oggetto nell'anno in corso di abbondanti nevicate che hanno provocato alcuni danni alla copertura con lo sradicamento di alcune parti del manto nonché la demolizione di alcuni camini che ha prodotto delle zone di infiltrazione di acqua.

Premesso altresì che a seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco di Bersone il Sindaco ha richiesto ns. prot. n. 1229 del 17/02/2020 di "predisporre un intervento di ripristino se non definitivo quanto meno provvisorio per impedire ulteriori infiltrazioni dal tetto della malga".

Visto il primo intervento di ripristino realizzato durante il corso dell'inverno ad opera degli operai comunali.

Vista l'Ordinanza n. 28/2020 del 22.05.2020 con la quale si apriva al transito veicolare la strada forestale di tipo "B" per malga Lavanech a seguito della quale è stato realizzato un sopralluogo per verificare i lavori urgenti di ripristino.

Vista l'eccezionalità ed imprevedibilità del fatto accaduto e valutata la necessità di provvedere con assoluta urgenza alla sua riparazione, al fine di evitare certi e più estesi danni all'edificio nonché per permettere l'utilizzo della malga oggetto di specifico affidamento nel prossimo imminente periodo di alpeggio così da evitare possibili contestazioni.

Ritenuto di affidare, in relazione all'urgenza, i lavori con affidamento diretto ai sensi della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" art. 52 comma 9.

Considerato che le opere in questione si riferiscono ad interventi per i quali non vi è la necessità di ottenere la conformità urbanistica.

Considerato che ai sensi dell'art. 52 - 4° comma della L.P. 26/1993 e s.m., trattandosi di opere non progettualizzabili e di manutenzione, l'esecuzione delle opere può essere autorizzata sulla base di apposita perizia anziché di progetto esecutivo.

Visto il preventivo della ditta Armani Arredo Casa Srl di Tione di Trento con sede in Via Circonvallazione 5, Tione di Trento (TN) c. f. e p. iva 00495370223, del 04.06.2020 prot. 3794 che espone un importo totale di €. 9.300,00.= + IVA al 22% (€.2.046,00.=) per complessivi €. 11.346,00.= per la manutenzione straordinaria delle varie canne fumarie, con prolungamento degli elementi in vibrocemento, rifacimento delle torrette, inserimento tubi in acciaio ed il ripristino delle lattonerie.

Ritenuto di assumere le soluzioni tecnico-economiche formulate dalla ditta quali perizia dei lavori medesimi al fine della preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Precisato ancora che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016, la complessità tecnica dell'opera e la necessaria interazione temporale tra le varie lavorazioni non consente la suddivisione in lotti pena il soddisfacente risultato dell'opera stessa.

Rilevato che nella fattispecie si tratta di affidamento di importo inferiore alla soglia europea per il quale è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e che, per tale ragione, ai sensi dell'art.31 della L.P. 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze.

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata.

Vista la L.P. n. 23/90 ad oggetto "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

Dato atto che la spesa di cui al presente incarico pari a complessivi € 11.346,00=, trova disponibilità alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9350 Piano Finanziario U. 2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020.

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.

#### DETERMINA

1. Di approvare le opere di progetto così come indicate dettagliatamente nel preventivo citato e di affidare i lavori alla ditta Armani Arredo Casa Srl di Tione di Trento con sede in via Via Circonvallazione 5 Tione di Trento (TN) c. f. e p. iva 00495370223, del 04.06.2020 prot. 3794 che espone un importo totale di €. 9.300,00.= + IVA al 22% (€.2.046,00.=) per complessivi €. 11.346,00.= in deroga alle procedure concorsuali, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 176, lett. a) del regolamento della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 ai prezzi e alle condizioni dalla stessa offerti e accettati con la presente determina;
2. Di dare atto che alle incombenze esecutive della presente determina provvederà il funzionario responsabile che svolge le mansioni di direttore dei lavori ai sensi degli artt. 117 e 182 del regolamento e che per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ove si riterranno altresì approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dagli articoli 183 e 184 del regolamento;
3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto del responsabile dell'ufficio tecnico sulla fattura, come disposto dall'art. 184 comma 2 del regolamento il quale comporta senz'altre formalità l'emissione del mandato di pagamento a saldo all'impresa esecutrice;
4. Di dare atto che l'impresa ha dichiarato di assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul cantiere dei prestatori d'opera e nei confronti di terzi, di essere in regola con gli adempimenti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti comprensivi degli apprestamenti per l'emergenza sanitaria Covid-19 dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 e da tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e solleva l'amministrazione appaltante da responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso;
5. Di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 1, pari ad euro 11.346,00.=, alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9350 Piano Finanziario U. 2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020;
6. Di stipulare il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale all'impresa dietro presentazione di fattura;
  - il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;
  - tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile

dell'Ufficio di merito e l'impresa. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;

7. Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG assegnato che risulta essere il seguente: CIG. Z7F2D35439. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
8. Di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
9. Di dare atto che la spesa di cui punto 5 è finanziata con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, relativa ai canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1bis della L.P. N. 4 DEL 06.03.1998;
10. Di accertare pertanto la somma di € 11.346,00.= al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020.
11. Di dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile nell'esercizio 2020;
12. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
13. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
14. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(W.F)

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico

UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Ing. Walter Ferrazza

FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE